



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

## Deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 28 marzo 2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali". Domande di aiuto per l'annualità 2008.

- VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- VISTI i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- VISTO il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- VISTO il Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- VISTO il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell'11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
- PRESO ATTO che, con l'approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;
- VISTA la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 "procedure";
- VISTA la DGR n. 251 del 14/03/08 che attribuisce le competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ATTESO che, secondo quanto previsto dal PSR 2007-2013, la durata dell'impegno agroambientale è di 5 (cinque) anni e che, ai sensi del reg. (CE) n. 1975/2006 art. 4, per le misure che implicano impegni pluriennali il beneficiario deve presentare domanda di pagamento a cadenza annuale;

CONSIDERATO che, come previsto dagli articoli 71, 75, 78 del Reg. (CE) 1698/2005, i criteri di priorità per la definizione di eventuali graduatorie delle domande vengono definiti sentito il parere del Comitato di Sorveglianza del PSR e nel rispetto del PSR 2007-2013;

CONSIDERATO che:

- sono state proposte ulteriori modifiche e integrazioni alla misura 214 per le quali è necessaria ancora l'approvazione della Commissione Europea, in particolare è stata proposta la concessione di un premio integrativo per i richiedenti che assumono l'impegno agroambientale sulla misura 214 - azione A) relativamente alle foraggere avvicendate e prati;
- il Comitato di Sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nella riunione del 27/02/08 è stato consultato in particolare, relativamente alla misura 214, in merito ai seguenti aspetti: criteri di priorità e il citato premio integrativo relativo all'azione A);

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:

- aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto (nuove domande), che implicino un nuovo impegno quinquennale a partire dall'annualità 2008 a valere sulla misura 214 relativamente alle seguenti azioni:
  - azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
  - azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
  - azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
  - azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli;
- definire, in particolare, le modalità per la presentazione delle suddette domande e per la gestione degli impegni agroambientali nonché i criteri di priorità, come da documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato A);

CONSIDERATO che:

- la presentazione delle domande di aiuto a valere sulle misure connesse a superficie, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 8 del Reg. (CE) 1975/2006, non deve essere successiva al 15/05/08;
- la presentazione delle suddette domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

CONSIDERATO che è necessario:

- adottare il Registro di campagna, così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006;
- predisporre i Disciplinari di Produzione Integrata, a cui devono sottostare i beneficiari che aderiscono all'azione B) della misura 214;

CONSIDERATO opportuno sulla base delle disponibilità allocate sulla misura 214 nell'intero periodo di programmazione del PSR, degli impegni agroambientali già assunti e delle indicazioni deducibili dal primo periodo di programmazione (PSR 2000 – 2006), assegnare per l'annualità 2008 la somma complessiva di Euro 2.000.000,00 così ripartite:

- per l'azione A) euro 750.000;
- per l'azione B) euro 650.000;
- per l'azione C) euro 150.000;
- per l'azione E) euro 450.000.

CONSIDERATO che, qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, per ciascuna azione si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità di cui all'allegato A);

CONSIDERATO che la Regione si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la possibilità di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità: azione A), azione C), azione B), azione E);

CONSIDERATO che, nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/2007, la competenza alla ricezione delle domande, all'espletamento della relativa istruttoria e all'attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

RITENUTO di:

- approvare le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007 – 2013 relativamente alle domande di aiuto per l'annualità 2008; documento (allegato A) allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;
- autorizzare la presentazione delle domande di aiuto per le azioni sopracitate;
- dare atto che la presentazione delle suddette domande non deve essere successiva al 15/05/08 e che, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione delle domande oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
- di dare atto che in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;

RITENUTO inoltre:

- di stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 214 per le domande di aiuto per l'annualità 2008 ammontano ad Euro 2.000.000,00;
- di provvedere, nel caso in cui la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, a redigere a livello regionale e per ciascuna azione una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base dei criteri di priorità di cui al citato allegato A);
- di stabilire che nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il

presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;

- di stabilire che la concessione dei premi integrativi per l'azione A) relativamente alle colture foraggere e i prati è subordinata all'approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;

DATO ATTO che:

- ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/07, la competenza alla ricezione delle domande, all'espletamento della relativa istruttoria e all'attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
- i beneficiari che sottoscrivono un impegno agroambientale di cui al presente provvedimento devono adottare il Registro di campagna, così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006;
- i beneficiari, che aderiscono all'azione B) della misura 214, devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata, che saranno approvati dalla Regione Liguria con successivo provvedimento entro il 15/05/08;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007 – 2013, documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato A);
2. di autorizzare la presentazione delle domande di aiuto, che implicino un nuovo impegno quinquennale a partire dall'annualità 2008 a valere sulla misura 214 del PSR 2007-2013 per le seguenti azioni:
  - azione A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
  - azione B): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
  - azione C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
  - azione E): interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli.
3. di dare atto che:
  - la presentazione delle suddette domande di aiuto non deve essere successiva al 15/05/08 e che, ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione oltre il sopra citato termine comporta per ogni giorno lavorativo di ritardo una riduzione pari all'1% dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile;
  - in caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile;
4. di stabilire che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 214 per le domande di aiuto relative all'annualità 2008 ammontano ad Euro 2.000.000,00 così ripartite:
  - per l'azione A) euro 750.000;
  - per l'azione B) euro 650.000;
  - per l'azione C) euro 150.000;
  - per l'azione E) euro 450.000.

5. di provvedere, nel caso in cui la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, a redigere a livello regionale e per ciascuna azione una graduatoria delle domande ammissibili sulla base dei criteri di priorità di cui al citato allegato A);
6. di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità: azione A), azione C), azione B), azione E);
7. di stabilire che nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli posti a bando dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo atto rifinanziare il presente bando con conseguente pagamento di ulteriori domande inserite nella graduatoria delle domande ammissibili;
8. di stabilire che la concessione dei premi integrativi per l'azione A) per le colture foraggere e i prati è subordinata all'approvazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;
9. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 251/07 di cui alla citata L.R. n. 42/07, la competenza alla ricezione delle domande, all'espletamento della relativa istruttoria e all'attribuzione dei punteggi è stata assegnata agli Enti delegati, i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
10. di dare atto inoltre che:
  - i beneficiari che aderiscono ai sopracitati impegni agroambientali devono adottare il Registro di campagna, così come definito nel Decreto del Direttore n. 55 del 27/02/2006;
  - i beneficiari, che aderiscono all'azione B) della misura 214, devono sottostare agli obblighi previsti dai Disciplinari di Produzione Integrata, che saranno approvati con successivo provvedimento entro il 15/05/08;
11. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e sul sito regionale;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

## **ALLEGATO A**

### **Disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria.**

#### **Obiettivi della misura**

- ridurre l'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche, inquinanti e/o tossiche attraverso la razionalizzazione dell'impiego di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e diserbanti;
- conservare la fertilità del terreno agrario;
- valorizzare le produzioni agricole in termini di qualità e sicurezza (salubrità);
- contribuire alla salute e alla tutela del consumatore e degli operatori agricoli;
- contribuire alla salvaguardia e alla conservazione del paesaggio e dell'ambiente nelle aree rurali;
- sostenere la salvaguardia del patrimonio genetico regionale animale e vegetale (agrobiodiversità);
- sostenere la salvaguardia delle funzioni ecologiche del territorio e della biodiversità;
- valorizzare le superfici prative e pascolive regionali esaltandone il loro ruolo di presidio del territorio e di valorizzazione dell'ambiente.

#### **Contenuto della misura**

La misura si articola nelle seguenti azioni:

- A) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;
- B) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata;
- C) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione;
- E) interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli.

Si rimanda ai relativi paragrafi per una descrizione dettagliata degli interventi previsti per ogni azione.

Per le azioni A) e B) ed E) il beneficiario deve garantire su tutta la superficie aziendale, inclusi i terreni per i quali non si percepisce alcun aiuto, e per l'intero periodo d'impegno, il rispetto dei requisiti relativi ai criteri di gestione obbligatoria nonché alle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell'ambito dell'applicazione della condizionalità, di cui al Regolamento CE n. 1782/2003 e delle relative norme di attuazione nazionali e regionali.

Gli aderenti alle azioni A), B) e C) ed E) della Misura 214 sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 12541 del 21 Dicembre 2006, dal Decreto della Regione Liguria n. 55 del 27/02/2006 e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/2007 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le sopra citate azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Di seguito si riportano i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

#### a) Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:

- Riferimenti normativi nazionali e regionali
  - Decreto Lgs n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
  - D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
  - Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2002

- Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione
- Decreto Regione Liguria n. 55 del 27/02/2006 "Reg. CE n. 1257/1999 e Reg. CE n. 1782/2003 approvazione modulistica denominata Registro di campagna".
- Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/2007 "Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all'attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d'azione di cui alla DGR 25/2007."

- Obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti

Il DPR n. 290/01 prevede l'obbligo di possedere un'autorizzazione, il "patentino", per l'acquisto dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn).

L'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare o di altre persone che hanno rapporti codificati con l'azienda (es. dipendenti, contoterzisti, ecc.).

Obbligo di tenuta del registro di campagna.

- Obbligo di formazione

L'obbligo di formazione è soddisfatto con il possesso del patentino sulla base di quanto riportato nel paragrafo precedente. Infatti per il rilascio del patentino è obbligatoria la partecipazione ad un corso di formazione specifico.

- Magazzinaggio in condizioni di sicurezza

I prodotti fitosanitari devono essere conservati correttamente in azienda; l'azienda deve rispettare le modalità d'uso dei prodotti, i tempi di sicurezza, le modalità di manipolazione e distribuzione, utilizzando gli appositi dispositivi di protezione individuali.

- Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Verifica del rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.

- Verifica funzionale dell'attrezzatura per irrorazione di prodotti fitosanitari.

Le attrezzature utilizzate per le irrorazioni di prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a verifica almeno quinquennale per testarne il corretto funzionamento.

b) Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti:

- Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di concimi azotati  
Riferimenti normativi nazionali e regionali
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola".
- Decreto Interministeriale 7 aprile 2006 Ministro delle politiche agricole e forestali. Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
- Decreto Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in materia di riduzione integrata dell'inquinamento degli allevamenti intensivi indicati nell'Allegato 1 del medesimo decreto.
- Delibera della Giunta Regionale n. 1256 del 05/11/2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni".
- Delibera della Giunta Regionale n. 599 del 16/06/2006 "Approvazione del programma d'azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda la zona di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)".
- Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 19/01/2007 "Direttiva 91/676/CEE – modifica del "Programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola"

- Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 26/02/07 “Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla DGR 25/2007.”
- Decreto Regione Liguria n. 55 del 27/02/2006 “Reg. CE n. 1257/1999 e Reg. CE n. 1782/2003 approvazione modulistica denominata Registro di campagna”.
- Norme inerenti l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari  
Riferimenti legislativi nazionali e regionali:
  - D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986.
  - Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".
  - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (T.U. ambiente), recante norme in materia ambientale.
  - Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.
  - Delibera di Giunta Regionale n. 848 del 27/07/07 “Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari”.

La mancata attuazione degli impegni specifici per ogni azione della misura comporterà l'applicazione delle riduzioni e/o delle esclusioni previste dal titolo II del Reg. (CE) n. 1975/06 e dai successivi provvedimenti nazionali e regionali.

### **Area di applicazione**

Tutto il territorio della Regione Liguria nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al successivo paragrafo “Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni”.

### **Beneficiari**

Per le azioni A), B), C) ed E) possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese, dotate di n° partita IVA.

Per la sola azione C) possono essere beneficiari anche i gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell’art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate nell’azione C).

Tali requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata dell'impegno, pena la decadenza dell'impegno stesso.

Il beneficiario deve dimostrare il titolo di possesso dei terreni sottoposti ad impegno agroambientale.

Ove una superficie agricola sia situata nella zona di confine tra due o più regioni sono ammessi pagamenti solo per le particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria. Non sono ammesse alla presentazione domande su superfici come verde urbano pubblico e privato, campi di calcio, golf e/o dedicati ad attività sportive in genere, aeroporti e comunque terreni con destinazione d'uso non agricola.

### **Combinazioni di azioni sulla misura 214 e trasformazioni di impegni**

E' possibile combinare tra loro le seguenti azioni:

1. azione A) + azione C),
2. azione B) + azione C),
3. azione C) + azione E).

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie o per animale.

I beneficiari di impegni agroambientali in corso ai sensi della misura F del PSR 2000-2006 non possono convertire tali impegni sulla misura 214 del PSR 2007-2013, salvo la trasformazione



dell'impegno sull'azione F.2 "riduzione di concimi e fitofarmaci o mantenimento delle riduzioni effettuate" ad un nuovo impegno sull'azione A "introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica" della misura 214.

All'interno della misura 214 è ammissibile la sostituzione dell'impegno in corso con un nuovo impegno, ai sensi dell'art. 45 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/2006, dall'azione B "introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata" all'azione A "introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica".

### **Durata dell'impegno**

La durata dell'impegno è quinquennale, decorre dal 16 maggio 2008 e deve essere confermato annualmente tramite presentazione di domanda annuale di pagamento. La condizione per poter aderire alla misura è la disponibilità dei terreni per l'intera durata dell'impegno assunto.

L'impegno deve riguardare l'intera SAU aziendale condotta dal beneficiario, che pertanto deve essere totalmente dichiarata nella domanda.

### **Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni**

Se, nel corso del quinquennio, la superficie ad impegno diminuisce parzialmente o totalmente, fatti salvi i casi di forza previsti, il beneficiario deve restituire gli importi, maggiorati degli interessi, dei pagamenti ricevuti fino a quel momento per le superfici non più oggetto di impegno. Qualora, a causa della diminuzione delle superfici soggette ad impegno non sussistano più le condizioni di ammissibilità all'azione, il beneficiario deve restituire la totalità dei pagamenti ricevuti sino a quel momento, maggiorati degli interessi.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Reg. CE 1975/06 nel corso del quinquennio di impegno non è possibile sostituire le particelle che beneficiano del sostegno con altre, seppur aventi caratteristiche analoghe, salvo casi di forza maggiore.

#### **Non sono ammessi pagamenti inferiori a 150 euro.**

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento.

Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento per l'intera durata di validità dell'impegno, lo stesso impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto precedentemente percepito.

Per quanto concerne gli ampliamenti, riduzioni e cessazioni di impegni, controlli e altre disposizioni comuni vale quanto riportato nella normativa nazionale e comunitaria, in particolare nei seguenti regolamenti:

- Reg. (CE) 796/2004 della Commissione recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio;
- Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Reg. (CE) 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

In particolare le disposizioni in merito a:

- calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici e UBA dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, sono normate ai sensi dell'art. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/2006;
- cessione parziale o totale dell'azienda sono normate ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;

- estensioni e sostituzioni di impegni sono normate ai sensi dell'art. 45 del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;
- controlli sono normate ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/2006.

Se, nel corso del quinquennio di impegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o il numero di UBA (per l'azione C) è possibile, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (CE) 1974/2006, estendere l'impegno assunto alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione oppure è possibile sostituire l'impegno originario con un nuovo impegno che si applica all'insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

L'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

- che sia di indubbio vantaggio per la specifica azione della misura;
- che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Se il beneficiario amplia annualmente la superficie aziendale oppure aumenta il numero di UBA (per l'azione C) entro il 20 % del valore iniziale, può estendere l'impegno assunto a patto che ne faccia specifica richiesta scritta. Le suddette estensioni di impegno sono consentite solo entro il quarto anno di impegno, non sono concesse, pertanto, richieste di estensione dell'impegno per l'ultimo anno del quinquennio di impegno agroambientale.

Se gli ampliamenti annuali sono di entità superiore al 20 % della superficie aziendale iniziale o del numero di UBA iniziali (per l'azione C) il beneficiario deve sostituire l'impegno originario con un nuovo impegno che si applica all'insieme della superficie o delle UBA in questione.

Gli ampliamenti di superfici e/o UBA di cui sopra si riferiscono solo ai casi in cui i beneficiari acquisiscano il titolo di possesso (conduzione) su ulteriori superfici o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle annualità precedenti.

I pagamenti per ampliamenti di impegni potranno essere riconosciuti unicamente in via residuale dopo il soddisfacimento delle domande di pagamento relative alla misura e comunque gli importi riconoscibili per ampliamenti non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento all'originaria domanda.

In assenza di specifica richiesta di estensione o ampliamento dell'impegno non può essere riconosciuta la corresponsione dei sostegni per le particelle e/o le UBA oggetto di tale ampliamento. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà a selezionare gli stessi con riferimento alle graduatorie originarie.

Le cause di forza maggiore sono tutte quelle previste dall'art. 47 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1974/2006. La notifica dei casi di forza maggiore invocati dal beneficiario è normata ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2 del Reg. (CE) 1974/2006.

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) 796/2004 una domanda di aiuto o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la misura 214 di comunicare per iscritto all'ufficio competente, qualunque evento (es. causa di forza maggiore o altre circostanze) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi, come stabilito all'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006.

## **Descrizione delle azioni della misura:**

### **AZIONE A): introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica**

Questa azione partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 " Tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche", in quanto incentivando il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili porterà ad una riduzione dei livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti da fonti agricole.

#### **Obiettivi operativi**

- sostenere l'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari al fine di tutelare la qualità della acque e dei suoli, conservandone la fertilità;
- ridurre i livelli di fertilizzanti azotati;
- contribuire alla salute e tutela del consumatore e degli operatori agricoli.

Gli aiuti sono concessi ai soggetti beneficiari che intendono adottare o mantenere i metodi di agricoltura biologica dei prodotti vegetali ai sensi del Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni e dei prodotti animali ai sensi del Reg. CE n. 1804/99 e successive modifiche e integrazioni. Possono accedere all'aiuto anche le aziende in fase di conversione .

L'Azione viene diversificata in due livelli:

- introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica: per aziende che per la prima volta aderiscono ai metodi di agricoltura biologica;
- mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica: per aziende già aderenti ai metodi di agricoltura biologica.

#### **Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggere e prato, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.

Per "introduzione dei metodi dell'agricoltura biologica", ai fini dei pagamenti agroambientali, si deve fare riferimento ai periodi di conversione come previsto dalla normativa vigente. Tali condizioni devono essere valide al momento della presentazione della domanda di adesione all'impegno quinquennale.

Per "mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica" i beneficiari devono essere iscritti o iscrivibili all'elenco degli operatori biologici della Regione Liguria o di altre regioni alla voce aziende biologiche non in conversione, con riferimento alle particelle ricadenti all'interno dei confini amministrativi della Regione Liguria.

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio

#### **Localizzazione**

L'Azione A) può essere adottata in tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo "Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni".

#### **Entità dei premi**

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base degli importi di seguito esposti.

#### **Introduzione agricoltura biologica**

- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 680 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per vite
- 850 euro/ha per altri fruttiferi
- 500 euro/ha per le colture ortive
- 200 euro/ha per i seminativi e foraggere

- 180 euro/ha per il prato.

### **Mantenimento agricoltura biologica**

- 900 euro/ha per le colture floricole perenni
- 600 euro/ha per le colture floricole annuali
- 700 euro/ha per vite
- 555 euro/ha per olivo
- 750 euro/ha per altri fruttiferi
- 400 euro/ha per le colture ortive
- 180 euro/ha per i seminativi e foraggere
- 170 euro/ha per il prato.

Attualmente è in fase di negoziazione con la Commissione Europea la possibilità di introdurre un premio integrativo per le aziende zootecniche aderenti al Reg. (CE) 1804/99 (zootecnia biologica), per le quali potrebbe essere concesso un ulteriore premio annuo per le superfici foraggere destinate all'alimentazione animale alle seguenti condizioni:

- Consistenza dell'allevamento non inferiore a 5 UBA,
- Un rapporto UBA/ettaro tra il numero di capi allevati e gli ettari delle superfici interessate al premio pari a 1.

L'entità dei premi integrativi è quella indicata nella 3° colonna della seguente tabella:

Tipo di coltura così come indicato nel PSR Misura 214 Azioni A/E	Premio previsto dalla Misura 214 azioni A	Premio integrativo per l'utilizzazione del foraggio per le UBA aziendali (1 UBA/ha)	Premio per ettaro
Foraggere avvicendate – introduzione Bio	200 euro/ha	130 euro/ha	330 euro/ha
Prato – introduzione Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Foraggere avvicendate – mantenimento Bio	180 euro/ha	130 euro/ha	310 euro/ha
Prato – mantenimento Bio	170 euro/ha	130 euro/ha	300 euro/ha

Le superfici foraggere aziendali eccedenti il rapporto UBA/ettaro sopra indicato possono beneficiare dell'aiuto previsto dalla tabella dei premi delle corrispondenti colture della Azione A della misura 214. del Programma di sviluppo rurale, trattandosi di superfici comunque funzionali dell'allevamento o alla produzione di prodotti biologici.

Non può accedere al premio integrativo l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Si rammenta che la proposta del premio integrativo sopra esposto deve essere ancora approvata dalla Commissione Europea e pertanto l'agricoltore deve essere consapevole che, in caso di mancata conferma da parte della UE, resta valido quanto definito dal PSR attualmente approvato.

### **AZIONE B): introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata**

Gli aiuti sono concessi alle aziende che intendono adottare sull'intera superficie aziendale un modello di coltivazione ecocompatibile, secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata definiti ed approvati dalla Regione Liguria entro il 15/05/08.

Tali Disciplinari sono basati sui criteri elencati nel paragrafo "Specifiche indicazioni tecniche" e, per quanto riguarda la difesa e il controllo delle infestanti, sulle linee guida nazionali approvate dal "Comitato nazionale difesa integrata".

### **Obiettivi operativi**

- sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque;
- riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati
- riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari a maggior tossicità.

### **Specifiche indicazioni tecniche**

#### **A) Fertilizzazione**

I Disciplinari di Produzione Integrata che le aziende devono adottare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

- A.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.); l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche.
- A.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda. Le aziende che aderiscono alla misura hanno l'obbligo di rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione;
- A.3) impiego razionale dei effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano l'efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde.

#### **In sintesi l'azienda deve sottostare ai seguenti obblighi:**

- ridurre di almeno il 30 % la quantità di fertilizzanti azotati rispetto alle pratiche normali e agli obblighi della baseline,
- ridurre, in base ai piani di concimazione, di almeno 10% la quantità di fertilizzanti a base di fosforo e potassio rispetto alle pratiche normali e agli obblighi della baseline,
- rispetto dei vincoli temporali e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti definiti nei singoli Disciplinari.

#### **B) Gestione del suolo**

I Disciplinari di produzione integrata riportano l'impegno delle aziende a eseguire lavorazioni e sistemazioni che contengano rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa, e per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, con particolare attenzione ai terrazzamenti e alle strutture di sostegno.

#### **In sintesi l'azienda deve sottostare ai seguenti obblighi:**

- nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione, per le colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione,
- nei suoli con pendenza media compresa tra 30 e 10 % la profondità di lavorazione non può essere superiore a 0.3 m,
- nei suoli con pendenze medie superiori a 10 % per le colture arboree è obbligatorio mantenere l'inerbimento invernale (anche naturale) nell'interfila, ad eccezione dei primi 4 anni nel caso di nuovi impianti, per le altre colture c'è l'obbligo di copertura (anche naturale) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% del suolo aziendale.

#### **C) Difesa e controllo delle infestanti**

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" redatte anche sulla base di specifiche tabelle predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali di cui alla Decisione CE 96/3864 del 30/12/96 e anche sulla base dei risultati ottenuti nei progetti comunitari, volti, ad es., alla promozione dell'uso di materiali plastici biodegradabili in agricoltura.

La difesa fitosanitaria deve essere attuata impiegando, nei momenti più opportuni e alle dosi sufficienti, i prodotti aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad assicurare la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e aventi il minor impatto sia verso l'uomo che verso l'ambiente.

Vengono privilegiate le tecniche e strategie agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile.

Le aziende aderenti alla misura hanno l'obbligo di rispettare i criteri di intervento e le limitazioni sui prodotti riportate nelle specifiche tabelle dei Disciplinari di Produzione Integrata.

I Disciplinari di Produzione Integrata riportano i mezzi di difesa utilizzabili dalle aziende contro le avversità e le relative eventuali restrizioni (es. numero massimo di interventi per ciascun principio attivo).

**In sintesi l'adesione ai suddetti Disciplinari comporta:**

- l'abbattimento del 95% delle sostanze attive classificate T+ e T-,
- la riduzione del 70-80 % delle sostanze classificate Xn,
- la riduzione del 85% dei formulati a potenziale rischio di cancerogenesi, mutagenesi e teratogenesi (con frasi di rischio R40, R63, ecc),
- l'uso prevalente di formulati classificati Xi o Nc.

**D) Adempimenti di gestione aziendale**

Le aziende che aderiscono alla misura devono compilare e tenere il "Registro di Campagna", secondo quanto specificato nel Decreto regionale n. 55 del 27/02/2006, in cui devono essere registrate le principali pratiche colturali con particolare riferimento agli interventi fitosanitari, di diserbo e di fertilizzazione, agli acquisti di prodotti fitosanitari (con relativo documento fiscale) e, per la viticoltura, anche agli acquisti di barbatelle.

Le aziende che aderiscono alla misura devono effettuare, secondo le disposizioni di cui ai Disciplinari di produzione integrata, due analisi del terreno secondo le metodiche stabilite dal D.M. 13 settembre 1999 n°185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La prima analisi completa deve essere effettuata all'inizio del periodo di impegno, e serve per la formulazione di un corretto Piano di concimazione, la seconda analisi deve essere effettuata tra il secondo e il terzo anno di impegno.

**In sintesi le aziende che aderiscono alla produzione integrata hanno l'obbligo di:**

- compilare e tenere il Registro di campagna, con allegati documenti fiscali,
- eseguire 2 analisi del terreno nei 5 anni
- formulare un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità.

**Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 10.000 mq per foraggere, di 5.000 mq per fruttiferi e seminativi e 2.000 mq per le altre colture.

**Localizzazione**

L'azione B) può essere adottata in tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo "Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni".

**Entità dei premi**

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di ettari riportati in domanda e ammessi a finanziamento, sulla base dei seguenti importi:

- 850 euro/ha per le colture floricole perenni
- 450 euro/ha per le colture floricole annuali
- 300 euro/ha per olivo
- 500 euro/ha per vite
- 500 euro/ha per altri fruttiferi
- 300 euro/ha per le colture ortive
- 150 euro/ha per i seminativi e foraggere

**AZIONE C): allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione**

L'azione ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone o di quelle a diffusione limitata che si sono bene adattate alle caratteristiche del territorio ligure, con l'intento di salvaguardare i sistemi agrozootecnici delle aree marginali dove sono attualmente allevate tali razze.

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.

### Obiettivi operativi

Promuovere l'allevamento di capi delle seguenti razze:

- razze bovine: Cabannina, Ottonese-Varzese
- razze equine: cavallo Bardigiano e asino dell'Amiata
- razze ovine: pecora delle Langhe, Marrana, Brigasca

### Localizzazione

L'azione C) può essere adottata in tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo "Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni".

### Entità dei premi

I pagamenti sono annuali sulla base del numero di UBA e secondo i seguenti importi:

Bovini di razza Cabannina	150 euro/UBA
Bovini di razza Cabannina in stalle con allevamenti in purezza e documentata produzione di latte	250 euro/UBA
Bovini di razza Ottonese Varzese	200 euro/UBA
Equini di razza Bardigiana	200 euro/UBA
Asino dell'Amiata	200 euro/UBA
Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe	200 euro/UBA
Ovini di razza Marrana	290 euro/UBA

Per quanto riguarda la vacca Cabannina, che è una delle due razze in via di estinzione italiane specializzate nella produzione di latte, il premio di 250 €/UBA è riservato alle aziende che allevano in purezza nuclei di razza Cabannina e che siano in grado di documentare una produzione di latte congrua con il numero di vacche allevate.

Il beneficiario per tutto il periodo di impegno non deve ridurre, tranne i casi dovuti a causa di forza maggiore e ad altre cause non dipendenti dalla volontà del beneficiario, il numero dei capi allevati.

### AZIONE E) - interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

L'azione intende rafforzare e valorizzare le funzioni di tutela delle risorse naturali e del paesaggio che le attività agricole svolgono anche ai fini del presidio territoriale e incentivare il mantenimento delle aree a prati stabili, prati pascoli e pascoli ad una funzione produttiva, ambientale e paesaggistica.

### Obiettivi dell'azione

1. salvaguardare il patrimonio naturale ambientale,
2. migliorare il valore pastorale e la composizione floristica delle specie componenti il cotico erboso,
3. prevenire gli incendi e ridurre il rischio idrogeologico,
4. mantenere la biodiversità botanica e faunistica,
5. mantenere condizioni idonee agli habitat della fauna selvatica,
6. prevenire i danni derivanti dall'instabilità delle superfici in pendenza, nel caso di modificazioni determinate da un mancato utilizzo agricolo del suolo secondo tecniche colturali razionali.

### Contenuto dell'azione

È prevista un'unica azione per il recupero e mantenimento dei prati stabili, pascoli e prati-pascoli. Gli interventi ammessi sulle superfici oggetto dell'impegno sono:

#### Prati stabili

- 1) Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica;
- 2) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;

### **Prati pascoli e pascoli non turnati:**

- 1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
- 2) Miglioramento del pascolo tramite l'impegno alla distribuzione uniforme delle deiezioni;

### **Pascoli turnati:**

- 1) Eliminazione meccanica o manuale delle piante infestanti;
- 2) Predisposizione e aggiornamento annuale del Piano di pascolamento. Il piano di pascolamento è uno strumento di gestione che mira a:
  - massimizzare l'utilizzazione del foraggio da parte dell'animale;
  - recuperare eventuali aree degradate;
  - tutelare il valore ambientale e paesaggistico delle superfici aperte
  - conservare o migliorare la qualità foraggera, preservandone la biodiversità specifica;
  - ridurre il calpestio, i sentieramenti e i fenomeni di erosione superficiale;
  - salvaguardare le formazioni vegetali di valore naturalistico;
- 3) Gestione della turnazione conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento.

### **Obblighi:**

#### **Prati stabili e Prato Pascolo:**

- a. Effettuazione del primo sfalcio entro il mese di luglio;
- b. Pulizia del terreno dalle specie infestanti arbustive mediante azione meccanica da effettuarsi in periodi non dannosi per la nidificazione dell'avifauna;
- c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale;

#### **pascoli:**

- a. Utilizzo esclusivo della fertilizzazione organica
- b. Razionale sfruttamento del cotico erboso naturale, organizzando opportunamente lo spostamento della mandria sul pascolo (nel caso del pascolo turnato);
- c. Obbligo della conservazione di elementi di particolare interesse paesaggistico e ambientale.

### **Condizioni di ammissibilità**

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1 ettaro; per le superfici a pascolo il carico deve avere un rapporto UBA/ha compreso tra 0,5 e 2; la stagione di pascolo deve essere superiore a 90 giorni.

### **Localizzazione**

L'azione E) può essere adottata in tutto il territorio regionale nel rispetto delle limitazioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo "Limitazioni ed esclusioni, controlli, estensioni, sostituzioni, riduzioni e cessazioni di impegni".

### **Entità dei premi**

I premi sono annuali e ammontano a:

- 85 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo
- 65 euro per ettaro per il pascolo non turnato

Per il **pascolo turnato con predisposizione di Piano di Pascolamento**, tenuto conto delle economie di scala in funzione delle superfici gestite, il premio ammonta a:

- 130 euro per ettaro per i pascoli con superficie fino a 50 ettari
- 110 euro per ettaro per i pascoli con superficie compresa tra 50 ettari e 100 ettari
- 90 euro per ettaro per i pascoli con superficie superiore a 100 ettari



## Criteria di priorità

Qualora la disponibilità finanziaria prevista per le diverse azioni della misura sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, per ciascuna azione si provvederà a redigere a livello regionale specifica graduatoria, sulla base dei criteri di priorità approvati con DGR n. 283 del 21/03/08 e di seguito esposti.

Nel caso di graduatoria gli Enti delegati provvederanno ad adottare gli atti di concessione degli aiuti vista la disponibilità finanziaria risultante dalle suddette graduatorie regionali e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

### 1. Per l'azione A) introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica:

- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate nella DGR n. 1256 del 05/11/2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni"	punti 3
- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nei parchi nazionali e regionali	punti 2
- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	punti 1

### 2. Per l'azione B) introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata:

- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate nella DGR n. 1256 del 05/11/2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni"	punti 3
- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	punti 2
- Aziende che ricadono in aree urbane (A) della zonizzazione del PSR	punti 1

### 3. Per l'azione C) allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione, viene data priorità alle aziende che possiedono un maggior numero di UBA messe a premio;

### 4. Per l'azione E) interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli:

- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate nella DGR n. 1256 del 05/11/2004 "Individuazione, nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni"	punti 2
- Aziende con prevalenza di superfici che ricadono nelle zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	punti 1

Per le azioni A), B), E), a parità di punteggio, viene data priorità alla domanda con una maggiore superficie impegnata.

## **Adempimenti procedurali**

### **Costituzione del fascicolo aziendale**

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

### **Domande di aiuto e di pagamento**

Le domande si distinguono in **domanda di aiuto** e **domanda di pagamento**. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione ad un nuovo impegno sulla misura 214 del Piano di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica della finanziabilità in relazione ai requisiti di accesso e priorità previsti e alla dotazione finanziaria. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto.

Per il primo anno la domanda di aiuto diventa automaticamente di pagamento se rientra tra le domande ammissibili finanziate, per gli anni successivi i richiedenti, per i quali è stata accolta la domanda di aiuto, avranno l'obbligo di presentare annualmente le specifiche domande di pagamento.

### **Compilazione delle domande**

Le domande di aiuto e di pagamento per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale SIAN attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

Nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto".

### **Termini e modalità per la presentazione delle domande**

Per l'anno 2008 le domande di aiuto devono pervenire entro il 15 maggio 2008.

Ai fini della ricevibilità delle domande si stabilisce che queste devono essere presentate in forma cartacea agli Enti Delegati competenti per il territorio in cui ricade la sede legale dell'azienda e che, nel caso di spedizione postale, per la verifica del rispetto dei termini di presentazione fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

### **Presentazione tardiva delle domande.**

Ai sensi dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 796/04, la presentazione di una domanda di aiuto oltre il termine del 15 maggio 2008 comporta, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 72 del Reg. (CE) n. 796/04, una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile.

Negli anni successivi al primo l'azienda è tenuta a presentare entro il 15 maggio di ogni anno la domanda di pagamento a conferma annuale dell'impegno assunto. Le domande di pagamento presentate oltre i termini di cui sopra non sono finanziabili, ma per il beneficiario non viene comunque meno l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite.

### **Pianificazione Finanziaria**

Importo complessivo messo a bando per l'annualità 2008 è di 2.000.000,00 euro, così ripartite:

- azione A) euro 750.000
- azione B) euro 650.000

- azione C) euro 150.000
- azione E) euro 450.000

La Regione Liguria si riserva, in base al monitoraggio complessivo della misura, la possibilità di utilizzare le eventuali quote finanziarie non utilizzate da alcune azioni della misura 214 a favore di altre a maggiore capacità di spesa con il seguente ordine di priorità: azione A, azione C, azione B, azione E.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Si invitano gli Enti delegati e gli enti preposti alla compilazione della domanda a dare adeguata diffusione, nelle modalità ritenute più opportune, circa gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal presente documento.